



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: ██████████ c/ Roma Capitale e C.C.I.A.A. di Roma - Ricorso al TAR del Lazio, previa sospensione cautelare, avverso la Determinazione Dirigenziale n. rep. QG/753/2025 dell'08.05.2025 di Roma Capitale e la Determinazione Dirigenziale n. 20 Area IV/BC/2025 del 28.01.2025 della C.C.I.A.A. di Roma. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 54 del 18.12.2024 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2025;

Visto il ricorso, notificato via pec alla Camera il 27.05.2025, prot. n. 124167, con il quale il Sig. ██████████ ha proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio – R.G. n. 6382/2025, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione: a) della Determinazione Dirigenziale n. rep. QG/753/2025 dell’08.05.2025 di Roma Capitale – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, con la quale è stata sospesa fino al 28.07.2025 la licenza taxi n. 708 a lui intestata; b) della Determinazione Dirigenziale n. 20/AREA IV/BC/2025 del 28.01.2025 con la quale la Camera di Commercio di Roma ha disposto la proroga fino al 28.07.2025 della sospensione ex art. 21 quater L. n. 241/90 dell’iscrizione al n. 26308 del Sig. ██████████ nel Ruolo Conducenti dei servizi pubblici non di linea;

Ricordato che l’iscrizione al Ruolo Conducenti è subordinata al possesso, oltre che dei requisiti di idoneità professionale, anche di quelli di idoneità morale, come previsto dall’art. 17 della L.R. n. 58/1993 e s.m.i.;

Atteso che a seguito della richiesta pervenuta nell'aprile del 2024, da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, di svolgere gli accertamenti necessari a verificare il permanere dei requisiti per l'iscrizione nel Ruolo Conducenti in capo al Sig. ██████████, tratto in arresto per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i., la Camera ha sottoposto a revisione completa la posizione n. 26308, anche in relazione al possesso dei requisiti morali;

Considerato che nelle more di tali accertamenti la Camera, con Determinazione n. 84/Area IV/BC/2024, ha cautelativamente disposto, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la sospensione della predetta iscrizione per il tempo necessario ad acquisire gli esiti della revisione;

Atteso che al termine della revisione il Sig. ██████████ è risultato in possesso dei requisiti formali, ma con un carico pendente relativo ad un procedimento penale per il reato di cui all'art. 73 comma 4 del DPR n. 309/1990 previsto come ostativo al mantenimento dell'iscrizione nel Ruolo dall'art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. n. 58/1993 e s.m.i.;

Considerato che tale circostanza ha indotto la Camera a disporre, con Determinazione Dirigenziale n. 127/AREA IV/2024 del 05.07.2025, la sospensione cautelare, ex art. 21 *quater* della L. n. 241/1990, dell'iscrizione fino al 05.01.2025, essendo stato valutato prevalente l'interesse pubblico generale della sicurezza degli utenti del servizio taxi, rispetto all'interesse privato del singolo conducente;

Atteso che la citata sospensione cautelare è stata prorogata con la Determinazione Dirigenziale n. 20/AREA IV/2025 del 28.01.2025, ora impugnata, in conseguenza della trasmissione da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale della Sentenza di condanna a due anni e quattro mesi di reclusione n. 13144/2024 del 30.11.2024 emessa dal Tribunale di Roma, IV Sezione Penale, non essendo state ritenute superate le ragioni di interesse pubblico poste alla base della Determinazione Dirigenziale n. 127/2024;

Appreso che il T.A.R. del Lazio, con Decreto n. 02969/2025 REG.PROV.CAU., non ha accolto l'istanza ex art. 56 c.p.a. presentata dal Sig. ██████████ contestualmente al suddetto ricorso, ed ha fissato la camera di consiglio del 18.06.2025 per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca in giudizio per resistere al ricorso e a difesa della legittimità del proprio operato, volto alla corretta tenuta del Ruolo Conducenti, nonché a scongiurare la possibilità che il servizio di trasporto pubblico non di linea possa tradursi in un'occasione di pericolo per gli utenti del servizio e per la collettività;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027, nella cui sezione Amministrativisti sono iscritti gli Avvocati Alfonso Celotto, Edoardo Giardino e Salvatore Scafetta;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare il patrocinio dell'ente nel giudizio di cui in narrativa al Prof. Avv. Alfonso Celotto con studio in Roma Via Giulio Caccini, 1, che non ha sin qui ricevuto alcun incarico;

Visto il preventivo acquisito con protocollo n. 128328 del 04.06.2025, con il quale il Prof. Avv. Celotto quantifica il compenso professionale in € 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore indeterminato della controversia;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG B733679D7E;

DETERMINA

- di affidare al Prof. Avv. Alfonso Celotto l'incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio proposto dal Sig. ██████████ avanti il TAR del Lazio per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Giulio Caccini, 1;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 10.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA, detratta la ritenuta d'acconto, per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore del Prof. Avv. Alfonso Celotto – Amministratore unico della A.M. Lex - Società tra Avvocati.

La spesa di € 14.591,20 viene imputata sul centro di costo n. A037 “Affari Legali e Contenzioso”, mastro n. 3250 “PRESTAZIONE DI SERVIZI”, Conto n. 325043 “Oneri Legali e Notarili”, che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 454/2025

IL DIRIGENTE
Roberto BOSCO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI